DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 14

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68

Versione in vigore dal 21 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992/art-14-esecuzione-forzata-a-danno-degli-enti-locali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it